

(N. 515)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 luglio 1949 (V. Stampato N. 334).

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 LUGLIO 1949

Miglioramenti economici al clero congruato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1949 sulle misure dei limiti di congrua attualmente spettanti al clero in virtù delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e nei decreti legislativi 22 marzo 1945, n. 213, 1° aprile 1947, n. 272, e 22 gennaio 1948, n. 44, viene concesso un aumento temporaneo del cento per cento.

Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, sull'attuale misura degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonchè degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attività di servizio contemplati dall'articolo 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1949 la misura degli annui assegni e delle spese di officatura stabilita per il clero del Pantheon dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 dicembre 1947, n. 1481, è raddoppiata.

Art. 3.

All'onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte con le maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1948-49 (ottavo provvedimento).

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.